



Comune di Ribera
Libero Consorzio comunale di Agrigento

Ufficio del Segretario Generale

*Palazzo Municipale - Corso Umberto I, n. 30
e-mail: segretariogenerale@comunediribera.ag.it*

Ai Dirigenti
p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Ai componenti la Giunta Comunale
SEDE

Direttiva n. 4 del 23 ottobre 2015

Prot. n. 19846 del 23/10/2015

**Provvedimenti di riequilibrio per la copertura e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Istruttoria e competenze.**

La problematica dei debiti fuori bilancio acquisisce in questo Ente un rilievo determinante, potendo rappresentare fattore di negativa incisione sull'obbligo di mantenimento degli equilibri di bilancio. Scopo della presente direttiva è quello di definire aspetti procedurali di riconoscimento, che a giudizio di questo ufficio scrivente presentano in atto diverse criticità e tempi e modi per un costante monitoraggio della situazione debitoria la cui omissione può condurre alla necessità di dover ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243 bis del Tuel.

Si premette. La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori.

La proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta, di norma, al Responsabile del Settore competente per materia.

Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

Ogni annessa competenza di natura gestionale può essere assorbita nel provvedimento dell'organo consiliare senza inutile duplicazione di atti. Pertanto, a fronte dell'impegno di spesa da assumere con deliberazione consiliare spetta al Responsabile del Settore finanziario il compito di fornire il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria.

Come anzi accennato, i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio.

A tal fine, per assicurare la necessaria copertura finanziaria, il Responsabile del Settore competente per materia e/o l'amministratore che sia a conoscenza dell'esistenza di una possibile situazione di debito fuori bilancio è tenuto ad informare, con immediatezza, il Responsabile del Settore finanziario, tenuto a sua volta ad elaborare, di concerto con l'Assessore delegato, in assenza di previsione di sufficienti risorse finanziarie, gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione mediante la previsione di copertura finanziaria utilizzando le fonti di finanziamento di cui all'art. 187, comma 2, lett. b), 191 comma 5, 193, comma 2 e 3, 194 comma 2 e 3, D. lgs 267/00 di guisa da addivenire ad un pronto riconoscimento per evitare la maturazione di interessi e spese legali a carico dell'ente.

Nel caso di sentenza esecutiva al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente.

In tal caso il Responsabile del Servizio legale dell'Ente provvede contestualmente alla notifica del titolo esecutivo a comunicare al Responsabile del Settore finanziario il titolo e l'ammontare del debito da riconoscere al fine di consentire a quest'ultimo, se del caso, di proporre agli organi competenti le variazioni necessarie per dare copertura finanziaria. Il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte dell'organo consiliare deve, comunque, avere conclusione nel termine massimo di 120 gg. dalla notifica del titolo.

A tal ultimo proposito, si osserva, infatti, che ai sensi dell'art. 14 D.l. 31.12.1996 n. 669, le procedure esecutive ai danni di una p.a. non possono essere intraprese prima del passaggio di 120 gg dalla notifica del titolo esecutivo. Termine, quest'ultimo, sufficientemente ampio, per consentire l'espletamento degli adempimenti di riconoscimento del debito di cui all'art. 194.

Considerazioni su alcune tipologie di debiti riconoscibili

Preme soffermarsi, a seguito, sulle fattispecie di debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lett. a) ed e) dell'art 194 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Tuel), in quanto le più ricorrenti.

Debiti derivanti da sentenze esecutive di condanna.

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'Ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il Consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario.

E' ammesso il riconoscimento, ai sensi dell'art 194, comma 1, lett. a), Dlgs 267/00, anche dei debiti fuori bilancio derivanti da decreti ingiuntivi divenuti esecutivi.

Si giunge a tale conclusione attraverso una interpretazione estensiva e non analogica del riferimento alle "sentenze esecutive" di cui alla predetta lett. a). Trattandosi di norma eccezionale, infatti, non è possibile procedere ad una estensione del relativo ambito applicativo, attraverso il ricorso al procedimento analogico, sub specie di analogia *iuris* e *legis*.

E', viceversa, possibile ricorrere alla interpretazione estensiva, volta a ricondurre nell'ambito applicativo della norma oggetto di interpretazione, tutti quei casi che solo apparentemente, per non essere stati espressamente menzionati, sembrano esclusi, ma che in realtà vi devono, invece, essere ricompresi alla luce della oggettiva *ratio* della disposizione e dei fini che si può ritenere che il legislatore abbia voluto perseguire con essa.

Alla luce di quanto sopra se ne è dedotto che l'espressione "sentenze esecutive" di cui al richiamato art. 194 comma 1 lett. a), debba interpretarsi, estensivamente, come riferito a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi e nel caso di specie i decreti ingiuntivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente locale. (*Corte dei Conti Sez. Emilia Romagna 242/13 del 25.06.2013*).

Anche il debito derivante da lodo arbitrale rituale in materia di lavori pubblici è riconoscibile quale debito fuori bilancio, attesa l'equiparabilità, quanto all'efficacia, alla sentenza (*Corte dei Conti Sez. Lombardia 401/12/PAR dell'11.09.12*).

Pagamento di debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze esecutive in assenza di previo riconoscimento in consiglio comunale

Com'è noto, con la Deliberazione n. 2/2005 la Corte dei Conti-Sezione Riunite per la Regione Sicilia in sede consultiva ha ammesso, con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e al fine di evitare il determinarsi di ulteriori costi al crescere degli interessi, la possibilità per gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, di procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento.

Il Collegio, in quella sede, valutate le differenti fattispecie disciplinate dall'art. 194 TUEL, ha reputato che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo "... non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale", precisando che "... di fronte ad un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito".

Recentemente, però, la Sezione di Controllo per la Regione Siciliana – Adunanza Generale in sede consultiva nella camera di consiglio del 25 settembre 2014 – con la Deliberazione n.189/2014/PAR, nel riscontrare una richiesta di parere avanzata dal Comune di Vita ed afferente alla possibilità (negata dalla Corte) di procedere al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio durante l'esercizio provvisorio di bilancio, ha rivisto, superandolo, il richiamato precedente orientamento, in coerenza con i principi contabili dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali che, con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio, in tal senso dispongono:

"Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso."(**princ. cont. n.2 – punto 101**);

“Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l’ammissibilità dell’impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune.”(princ. cont. n.2 – punto 102);

Nel caso di sentenza esecutiva al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l’adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell’ente.”(princ. cont. n.2 – punto 103).

Il Collegio ha posto particolare attenzione *“sull’imprescindibile attività valutativa da parte dell’organo consiliare, che, essendo ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, non ammette alcuna possibilità di interposizione, sia pur in via d’urgenza, da parte di altri organi”* osservando, peraltro, che l’art. 194 del TUEL, che disciplina l’ambito di applicazione e le procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio, individua tassativamente i presupposti che riconducono le suddette obbligazioni – assunte in violazione delle norme che regolano le procedure di programmazione e gestione delle spese – al sistema di bilancio dell’ente.

Sul punto l’organo di controllo ha rilevato che in ciascuna delle fattispecie disciplinate dall’art. 194 cit. *“il debito viene ad esistenza al di fuori ed indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell’ente e la deliberazione consiliare, che riconduce l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente ed individua le risorse per farvi fronte, deve essere tesa ad accertare la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie tipizzate dalla norma, nonché le cause che hanno originato l’obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità.”*

Il nuovo orientamento della magistratura contabile siciliana, confermato, di recente, con il parere del 13.05.2015 n. 177 impone certamente una programmazione della gestione finanziaria dell’ente ancora più puntuale e, conseguentemente, una riflessione sulle procedure di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, con particolare riferimento alle obbligazioni scaturenti da sentenze esecutive, per le quali le SS.LL, ad oggi, nei limiti delle risorse stanziare in bilancio, hanno provveduto , previa assegnazione di somme da parte della Giunta comunale, all’adozione del provvedimento di liquidazione ed al successivo pagamento, prima della approvazione da parte del competente organo consiliare della deliberazione di riconoscimento.

Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, la suddetta procedura, seppur preordinata ad evitare il pericolo di un aumento di spese dovuto ad interessi, rivalutazioni monetarie e spese legali non potrà ritenersi ulteriormente ammissibile, rendendosi necessario disporre il provvedimento di liquidazione del debito solo all’esito del riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio Comunale anche per la fattispecie di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 194 del D.lgs 267/2000.

A tal ultimo proposito, si ribadisce che ai sensi dell’art. 14 D.l. 31.12.1996 n. 669, le procedure esecutive ai danni di una p.a. non possono essere intraprese prima del passaggio di 120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo. Termine, quest’ultimo, sufficientemente ampio, per consentire l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 194.

Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del Tuel

L'art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL nell'attuale versione, seguendo gli indirizzi giurisprudenziali in materia di responsabilità per danno patrimoniale ha dato la facoltà agli enti locali di riconoscere i debiti fuori bilancio nel limite dell'indebito arricchimento.

La norma è di grande rilievo perché consente di sanare, permanentemente, i debiti fuori bilancio nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento che l'ente ha conseguito, mentre il pagamento della restante parte del debito "non riconoscibile" deve essere richiesta a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura in quanto per tale parte il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore da un lato e l'amministratore, il funzionario ed il dipendente che hanno violato le disposizioni normative che regolano l'effettuazione delle spese dell'ente locale, dall'altro.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve fornire la concreta prova dell'utilità congiunta all'arricchimento per l'ente.

I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità e deve esserne derivato all'ente un arricchimento.

La quantificazione dell'utilità apportata dovrà essere corredata, ove ne ricorrano i presupposti, dall'individuazione delle carenze organizzative o delle altre cause che hanno condotto al verificarsi del debito.

L'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali.

Riguardo al concetto di arricchimento si pone come illuminante il principio di diritto affermato dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione, n. 23385/08, in riforma degli orientamenti giurisprudenziali fino ad allora affermatasi al riguardo e relativi ai criteri di quantificazione dell'indennizzo in sede di azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.

Gli orientamenti maggioritari della giurisprudenza, infatti, nel calcolare l'indennizzo da liquidare ai sensi dell'art. 2041 cc in favore del soggetto impoverito, avevano, in pratica, operato una traslazione della disciplina propria della responsabilità contrattuale.

Si era, così, giunti a parametrare il predetto indennizzo ai corrispettivi previsti nei contratti invalidi o inefficaci, ponendo, in definitiva, l'imprenditore "impoverito" nella medesima posizione in cui si sarebbe trovato laddove il contratto fosse stato pienamente valido ed efficace.

Tale orientamento è stato rivisitato dalla suddetta sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, ponendosi in evidenza come risulti illogica una tale rilettura in chiave contrattuale delle ipotesi di arricchimento ingiustificato in esame.

Così ragionando, infatti, si giungeva ad eludere, in buona sostanza, la normativa posta a presidio della regolare formazione della volontà contrattuale e ciò, a maggior ragione, nel caso in cui parte contrattuale fosse una P.A..

In tale ambito rilevano, difatti, regole assolutamente inderogabili ed aventi una forza talmente cogente da invalidare e travolgere qualsiasi convenzione si ponga in contrasto con le stesse.

Appare, quindi, del tutto illogico utilizzare il rimedio di cui all'art. 2041 cc per renderle inoperanti e ricollocare, poi, l'autore della prestazione nella situazione in cui si sarebbe trovato se avesse concluso con successo proprio quel contratto che la legge considera inesistente o comunque non vincolante.

L'indennizzo, dunque, secondo il principio di diritto affermato dalle SSUU in argomento, dovrà essere parametrato alla sola "diminuzione patrimoniale" subita dall'impoverito, senza avere in alcuna considerazione il "guadagno sperato", il cd "utile di impresa".

Dal punto di vista prettamente operativo occorrerà, quindi, ove comprovata la utilità e l'arricchimento per l'ente, procedere al riconoscimento del debito, al netto del cd. "utile di impresa", quota, quest'ultima, che, come si vedrà subito appresso, potrà eventualmente essere recuperata dal creditore, agendo direttamente nei confronti del funzionario o amministratore che ha disposto l'ordine in assenza del preventivo impegno di spesa in contabilità.

Ai fini della quantificazione del predetto "utile di impresa", può farsi riferimento alla giurisprudenza amministrativa e della Corte dei Conti consolidatasi in tema di danno alla concorrenza.

In proposito, prendendo spunto dalla tecnica del "decimo" di cui alla l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. 'F', art. 245, si afferma che sia da quantificare in *"una percentuale del valore dell'appalto, 10 % o 5 % a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi. Trattasi del criterio liquidatorio dell'utile d'impresa, che viene mutuato dalle cause di risarcimento per equivalente, nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell'impresa ricorrente vittoriosa. Esso muove dal presupposto della spettanza, al privato contraente a causa dei vizi della procedura ad evidenza pubblica, del solo arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in luogo del corrispettivo contrattuale. In applicazione di tale criterio, il danno (alla concorrenza), nel giudizio di responsabilità, viene individuato nei pagamenti eccedenti la quota riconducibile all'arricchimento senza causa, sicché l'utile di impresa rappresenta la misurazione di tale eccedenza"* (Corte dei Conti Sez. Lombardia n. 598/2009)

Ove, diversamente, invece, si ritenga non sia ravvisabile né comprovabile alcuna utilità ed arricchimento per l'ente a seguito della spesa effettuata in assenza del preventivo impegno in contabilità, non potrà procedersi al relativo riconoscimento quale debito fuori bilancio.

E' bene, in proposito, precisare che l'ente non correrà alcun pericolo di soccombere in un eventuale contenzioso che venga promosso a seguito del predetto mancato riconoscimento.

Ed infatti, pur se evocato in giudizio da parte del creditore istante, questi non avrà alcun titolo, non potendo esperire nei confronti del predetto ente, né l'azione di responsabilità contrattuale per inadempimento né quella di ingiustificato arricchimento ex art 2041 cc..

Quanto alla richiamata azione di responsabilità contrattuale da inadempimento, deve precisarsi che, nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art 191, comma 4 D.lgs. 18.08.2000, n. 167, in caso di acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa in contabilità, da assumere nel rispetto delle procedure di cui ai commi 1,2 e 3 della medesima norma, *"il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art 194, comma 1, lett e, tra il privato fornitore e l'amministrazione, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni"*.

Rileva, in pratica, una interruzione immediata, imposta *ex lege* in presenza delle richiamate violazioni di legge, del rapporto di immedesimazione organica tra *l'amministrazione, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura* e l'ente in nome e per conto del quale hanno agito.

Risulterà, in definitiva, sotto il profilo strettamente giuridico, come se avessero agito in nome e per conto di se stessi, contraendo, in tal modo, un personale vincolo contrattuale, non imputabile alla amministrazione di appartenenza.

Non sarà, quindi, ravvisabile alcun valido vincolo contrattuale nei confronti dell'ente, presupposto essenziale per validamente incardinare nei confronti dello stesso un'azione diretta ad accertare l'eventuale inadempimento contrattuale.

L'azione in parola potrà, viceversa, essere esperita, da parte del predetto creditore insoddisfatto, direttamente nei confronti del predetto funzionario, amministratore o dipendente, con il quale risulterà configurato, *ex lege*, il rapporto obbligatorio.

Nel caso di specie non sarà esperibile nei confronti dell'Ente neppure l'azione a titolo di ingiustificato arricchimento ex art 2041 cc.

La ravvisata possibilità, infatti, per il creditore istante, di agire a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti dei soggetti che hanno consentito la fornitura in violazione della normativa di cui al TUEL, farà venire meno i presupposti per validamente esperire la predetta azione ex art 2041 cc, per ingiustificato arricchimento, mancando, in tal caso, il requisito della sussidiarietà. Tale ultima azione, infatti, in quanto meramente residuale, può essere fatta valere solo ed esclusivamente allorquando il soggetto "impoverito" non abbia altro rimedio per ripristinare l'equilibrio turbato dall'ingiustificata prestazione e conseguente indebito arricchimento fruito dal destinatario della stessa. (*Cfr. Cass 17550/09*).

Il pagamento degli interessi di mora

Gli oneri per interessi di mora conseguenti a ritardato pagamento di forniture non sono riconoscibili quali debiti fuori bilancio in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente.

Tuttavia, poichè non è pensabile che il Comune, in presenza di un'obbligazione di interessi di mora per ritardato pagamento debba sostenere un contenzioso giudiziale, al fine di poter fare rientrare il debito nella fattispecie di cui alla lettera a) del citato comma 1 dell'art. 194 TUEL e subire le ulteriori conseguenze negative della condanna alle spese del giudizio, conformemente con quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. controllo Puglia, con parere 23.07.2015 n. 149, si ritiene che se l'obbligazione degli interessi scaturisca dal mancato pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile del creditore, l'ente debitore dovrà verificare la fondatezza e la correttezza delle richieste della parte privata, valutando, eventualmente, l'opportunità di giungere ad un accordo transattivo in cui dovranno, ovviamente, essere ben chiare le reciproche concessioni (cod. civ., art. 1965). L'Amministrazione dovrà assumere tempestivamente l'impegno di spesa e provvedere, quanto prima, al relativo pagamento per evitare il proliferare di ulteriori interessi ed il rischio di subire azioni esecutive in sede giudiziaria. Tali considerazioni sono, peraltro, avallate da quanto prescrive il nuovo principio contabile applicato (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 - Aggiornato al D.M. del 20.05.2015), concernente la contabilità finanziaria, il quale al punto 6.3, capoverso. 7[^] stabilisce che: "... *Le attività gestionali e contabili sono improntate al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa, tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti...*".

Con riferimento ai ritardi nella esecuzione dei pagamenti da parte della Pa forieri di inevitabili contenziosi, dai quali germinano ulteriori spese non previste a carico della collettività, la cui contabilizzazione, in presenza di sentenze di condanna esecutive, deve non può che avvenire attraverso la procedura del riconoscimento come debiti fuori bilancio, merita un cenno il DL 35/13,

conv. in Legge 64/13, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione.

Le disposizioni del DL agevolano, escludendolo dal vincolo del patto di stabilità, non solo il pagamento della tipologia di debiti in conto capitale, già riconosciuti alla data del 31.12.2012, ma anche di quelli che, pur se non ancora formalmente riconosciuti, entro la medesima data presentassero, comunque, i necessari requisiti per procedere in tal senso.

Analoga finalità è da rinvenirsi nella norma di cui all'art. 9, comma 1, lett a) – n. 2 del Decreto Legge 1.07.2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi (...)”*.

La norma, al fine precipuo di evitare i danni connessi agli interessi sanzionatori eventualmente applicati, ai sensi del d.lgs. 192/12, in caso di ritardo nei pagamenti, introduce uno specifico obbligo di programmazione dei pagamenti, finalizzato anche a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al patto di stabilità.

La Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo con pronuncia n. 28/CONTR/2010 del 4 giugno 2010, ha avuto modo di affermare che l'amministrazione deve “programmare i pagamenti secondo modalità che consentano di coniugare le aspettative di adempimento nei termini (senza generare ritardi inesorabilmente fonte di responsabilità) con il rispetto dei saldi di cassa imposti dal legislatore”.

Con decisione n. 182/2013/par, la sezione regionale di controllo Lombardia della Corte dei Conti, ha precisato, in merito, che con la norma in parola ed il conseguente obbligo di programmazione, il legislatore ha cercato di conciliare lo stridente conflitto tra gli obblighi attinenti, da un lato al rispetto del patto di stabilità e dall'altro al rispetto dei termini di pagamento.

Adottando una accorta programmazione *ex ante* dei pagamenti secondo modalità che consentano il rispetto della normativa di finanza pubblica, è possibile prevenire la insorgenza di fattispecie/limite rappresentate dalla ineludibile alternativa tra l'adempiere all'obbligo di pagare un debito ed il rispettare il patto di stabilità.

In proposito, si affretta a precisare che la responsabilità di cui alla norma in esame si ricollega all'assoluta mancanza di qualsivoglia verifica di compatibilità e non anche all'aver effettuato valutazioni ragionevoli *ex ante*, ma successivamente rivelatesi sbagliate.

In tal senso depongono, sempre secondo il predetto parere, il dato testuale e le oggettive difficoltà di previsione determinate sia da un quadro normativo fortemente instabile sia dall'esistenza (nel settore della realizzazione delle opere pubbliche) di un notevole scarto temporale tra azione amministrativa e riflessi contabili.

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza

Come anzi evidenziato, l'art. 191 TUEL fissa le *"Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese"*.

Il primo comma dell'articolo citato individua l'ordinaria procedura di spesa per cui l'Ente può attivarsi solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Solo dopo il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione.

Se questa, come detto, è la procedura ordinaria, il comma 3 dell'art. 191 risulta essere una deroga alla disciplina ordinaria, una sorta di "*autorizzazione*" da parte del legislatore a diversamente procedere in presenza di situazioni che richiedono un intervento immediato (somma urgenza) a tutela di interessi primari.

Tuttavia, proprio perché si tratta di una procedura derogatoria a quella ordinaria di spesa, deve essere applicata in maniera restrittiva e deve, in ogni caso, essere seguita da una rigorosa "*regolarizzazione*" a posteriori, che riconduca tale spesa anomala nell'ambito della contabilità ordinaria dell'Ente.

Nell'ambito della disciplina antecedente al D.L. n. 174/2012, la norma contenuta nel comma 3 dell'art. 191 TUEL, nello stabilire che, per i lavori di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi andava regolarizzata dall'Ente locale improrogabilmente entro 30 giorni e, comunque, entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza, serviva ad evitare che, alla fine di ciascun esercizio s'accumulassero ordinativi di pagamento per lavori di somma urgenza che, non trovando debita copertura finanziaria, si trasformavano in debiti fuori bilancio (cfr. in tal senso Cass. n. 20763/2009; Cons. Stato, Sez. 5, 23/04/2001, n. 2419).

Nell'ambito di questa logica normativa ancora attuale, la finalità della novella legislativa del 2012 sembra essere quella di responsabilizzare maggiormente gli organi di governo dell'Ente. Infatti, il comma 3 dell'art. 191 così recita : "*Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare*".

Appare chiara la volontà del legislatore di consentire una deroga alla procedura ordinaria non ogni qualvolta vi siano lavori di somma urgenza ma solo allorquando non vi siano sufficienti fondi a tal fine stanziati. In tale circostanza, non è possibile per l'Ente procedere all'impegno di somme sul competente capitolo o intervento di bilancio in quanto, appunto perché fondi non ve ne sono o non sono sufficienti (Sez. controllo Liguria, deliberazione n. 12/2013 e n. 22/2013).

Pertanto, il dirigente responsabile del centro di costo su cui deve essere fatta gravare la spesa deve procedere a verificare la presenza in bilancio di risorse disponibili da utilizzare per i lavori di somma urgenza e, nel caso di esito positivo, deve predisporre la determinazione dirigenziale per l'assunzione dell'impegno dei fondi.

Nell'ipotesi, invece, in cui venga appurata l'indisponibilità, in toto o in quota parte, delle risorse in bilancio, il dirigente responsabile del centro di costo deve predisporre una proposta di deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sottoponendo tale delibera alla Giunta, la quale, in base al nuovo dettato dell'art. 191 TUEL, deve attivare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 di competenza dell'Organo consiliare entro il termine breve indicato dalla norma.

Onorari richiesti dal legale di maggiore importo rispetto all'impegno contabilmente assunto

Riguardo alla fattispecie in oggetto occorre tenere presente l'ammontare della differenza tra l'importo impegnato in contabilità e l'onorario, poi, richiesto al termine della collaborazione. Con riferimento a contrapposti orientamenti giurisprudenziali, quello, cioè, che impone il riconoscimento della spesa come debito fuori bilancio e quello che, viceversa, non ritiene necessario, in tal caso, il ricorso alla predetta procedura, si evidenzia come entrambi si fondino sul ravvisato obbligo in capo all'ente di acquisire dall'avvocato un preventivo di massima che si avvicini il più possibile alla spesa che sarà definitivamente sostenuta, così da quantificare correttamente l'impegno di spesa necessario e predisporre adeguata copertura finanziaria. Ciò, pur in presenza di variabili, connaturali al tipo di incarico in esame, che possono determinare incertezza sulla quantificazione dell'impegno finanziario al momento dell'ordinazione della prestazione ai sensi dell'art. 191 TUEL (lunghezza del giudizio, esito dello stesso, ecc.). Se ne desume che, laddove la previsione di spesa iniziale non sia veritiera e ben ponderata, si realizza un *vulnus* alla sana e prudente gestione finanziaria, con il conseguente obbligo, indefettibile, di ricorrere alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio. Ove viceversa la spesa finale non si discosti significativamente da quella impegnata in contabilità, potendo così valutarsi quale "fisiologico scarto", potrà procedersi al mero adeguamento dello stanziamento iniziale, integrando l'originario impegno di spesa. Il tutto, ovviamente, sempre previa verifica della congruità della parcella (Corte dei Conti - Sez. Liguria, deliberazione n. 55 dell' 11.06.2013).

A tale ultimo proposito, si richiama, con specifico riferimento alla assunzione di atti di impegno di spesa derivanti da contratti di prestazione d'opera intellettuale, il principio contabile n. 2, cpv. 108, del Testo approvato dall'Osservatorio del Ministero dell'Interno il 12 marzo 2008, ai sensi del quale *“ l'ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive temporalmente, l'ammontare del compenso (esempio gli incarichi per assistenza legale) al fine di evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa inizialmente assunto. Il regolamento di contabilità dell'ente potrà disciplinare l'assunzione di ulteriore impegno, per spese eccedenti l'impegno originario, dovute a cause sopravvenute ed imprevedibili”*.

Fonti per il finanziamento dei debiti fuori bilancio

Un cenno occorre farlo anche alle fonti cui è possibile ricorrere per il finanziamento dei debiti in questione.

In proposito rilevano le norme di cui all'art. 187, comma 2, lett. b), 191 comma 5, 193, comma 2 e 3, 194 comma 2 e 3, D. Lgs 267/00.

Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente, oppure, in assenza, almeno una volta entro il 30 settembre, occorre procedere, in sede di ricognizione del permanere degli equilibri di bilancio, alla adozione degli atti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio legittimamente riconoscibili.

Al fine della elencazione delle fonti di finanziamento cui può farsi, a tal uopo, ricorso, è utile riportare quanto precisato in merito dalla sezione regionale di controllo Piemonte, della Corte dei Conti, con la pronuncia n. 354/2013: “...possono essere utilizzate le seguenti risorse nell’ordine di priorità indicato : **a) riduzione di spese correnti o utilizzo di nuove entrate, per le quali l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;** **b) applicazione dell’eventuale avanzo di amministrazione disponibile;** **c) utilizzo di disponibilità derivanti dall’adozione di un piano triennale di riequilibrio di cui all’art. 193 c. 3;** **d) vendita di beni del patrimonio disponibile con riferimento a squilibri di parte capitale;** **e) contrazione di mutuo passivo esclusivamente per spese di investimento (principio contabile n. 2 punto 99)”**.

Merita interesse, ai fini strettamente operativi, anche quanto ulteriormente precisato con la pronuncia in parola, in termini di conseguenze discendenti dal mancato finanziamento dei predetti debiti fuori bilancio: “*Ai sensi dell’art 193, c. 4, la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio resi necessari anche per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, con applicazione della procedura prevista dal c. 2 del medesimo articolo.*”

Qualora l’ente non possa far validamente fronte a debiti fuori bilancio con le modalità previste dagli artt. 193 e 194, versa in stato di dissesto finanziario (art. 244 Tuel), in questo caso trattandosi di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, l’Ente può ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del Tuel”.

A tal specifico proposito la Corte dei Conti ha ritenuto necessario, altresì, rammentare che “*In base al principio di prudenza appare opportuno che l’ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell’equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l’onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio. (principio contabile n. 2 punto 105) ed a tal fine in sede di approvazione del rendiconto l’ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti (principio contabile n. 3 punto 105)”*.

Riguardo alle modalità per potere accedere alla fonte di finanziamento rappresentata, nello specifico, dai proventi della alienazione di beni patrimoniali disponibili, attesa la recente normativa, di cui all’art 1, comma 444, L. 228/12, si evidenzia che l’orientamento delle Sezioni della Corte dei Conti che ammettono il ricorso alla predetta fonte di finanziamento al ricorrere di due condizioni:

*“**La prima** (condizione) consiste nell’impossibilità di far fronte al finanziamento del debito con la gestione di competenza dell’esercizio in corso (mediante la riduzione delle spese correnti o l’utilizzo di nuove entrate, anche modificando le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza) o con l’applicazione dell’eventuale avanzo di amministrazione disponibile. A tal fine giova richiamare il principio contabile n. 3, punto 67, in base al quale “l’avanzo d’amministrazione non vincolato è opportuno sia utilizzato secondo le seguenti priorità: a. per finanziamento debiti fuori bilancio; b. al riequilibrio della gestione corrente; c. per accantonamenti per passività potenziali, d. al finanziamento di maggiori spese del titolo II e/o estinzione anticipata di prestiti”*

La seconda condizione è che il debito fuori bilancio si riferisca alla parte capitale del bilancio.

Al riguardo si osserva che all’interno delle tipologie elencate all’art. 194 Tuel, costituiscono debiti fuori bilancio riferiti alla parte capitale tutte quelle spese che, se fossero state correttamente impegnate, sarebbero state imputate al titolo II del bilancio, quali ad esempio investimenti effettuati e non finanziati, procedure espropriative di beni per opere di pubblica utilità (vd circolare Cassa depositi 27 maggio 2003 n 1251). Qualora il debito fuori bilancio sia causato dalla restituzione di

un'entrata, occorre far riferimento al tipo di spesa che è stata finanziata con la stessa; ad esempio se l'ente dopo aver realizzato un'opera pubblica finanziata da un contributo in conto capitale, deve restituirlo per qualsiasi motivo, il relativo debito può essere considerato in conto capitale. Analogamente nell'ipotesi di entrata corrente straordinaria o di avanzo economico, impropriamente contabilizzato e speso per investimenti: in questi casi, infatti, si tratta in definitiva di un diverso finanziamento dell'investimento realizzato”.

Gli accordi transattivi

In ultimo, un breve cenno agli accordi transattivi.

Il concetto di transazione anche quando ci si muove sul territorio delle p.a. non prescinde dalla definizione (e dalla *ratio*) che dà il Codice civile. L'art. 1965 c.c. che apre il Capo XXV dedicato alla transazione, la descrive come «il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro».

Tali accordi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento.

Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Pertanto, con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo.

Per quanto riguarda la questione relativa alla resa del parere dell'Organo di revisione per gli accordi transattivi si evidenzia che l'originaria formulazione dell'art. 239 comma 1, lett. b) è stata integrata dal citato D.L. 174/2012. La disposizione individua sette materie che, in base all'art. 42 ed all'art. 194 del TUEL appartengono alla competenza funzionale del Consiglio nelle quali è obbligatoria la resa del parere dell'Organo di revisione. Fra esse, al n. 6) risulta obbligatorio il parere in relazione alle “*proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni*”.

Al fine di individuare se l'atto debba essere preceduto dal parere dell'Organo di revisione, in funzione sostanzialmente ausiliaria rispetto all'Organo consiliare, non è rilevante la natura della transazione (giudiziale o stragiudiziale) ma occorre che se si tratti di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali.

L'obbligo riguarda principalmente le proposte di transazione riferite a:

- accordi che comportano variazioni di bilancio;
- accordi che comportano l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art.42, comma 2, lett. i) del TUEL);
- accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (art. 42, comma 2, lett. l) del TUEL).

Pertanto, sulla base di tali presupposti, l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, l'ambito nel

quale l'Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale.

Adempimenti e conclusioni

Al fine di conformare le proposte di riconoscimento ai contenuti della presente direttiva, con riferimento a tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio non ancora esitate dal Consiglio Comunale, si dispone la riformulazione delle stesse, da parte dei Responsabili di Settore competenti per materia, utilizzando gli schemi di proposta e di relazione istruttoria allegati alla presente che riportano, in diritto, le notizie e gli elementi utili per un consapevole e legittimo riconoscimento dei debiti da parte dell'organo consiliare. La rimodulazione deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla data della presente e trasmessa al Sindaco per la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine andranno elaborate, eventualmente, proposte di deliberazione per debiti non ancora venuti ad evidenza.

Nel rammentare i rilevanti profili di responsabilità ove si concretizzi sotto il profilo soggettivo un danno erariale, si confida nella puntuale ottemperanza a quanto disposto con la presente.

*Il Segretario Generale
Dott. Leonardo Misuraca*

In Allegato :

Schema di proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 per la fornitura/prestazione;

Schema di proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d. lgs. 267/2000 derivante da sentenza esecutiva;

Schema di proposta di Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del T.U.E.L. per maggiori spese relative alla prestazione professionale di Avvocato;

Schema di Accordo transattivo.



Comune di Ribera

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione di Consiglio comunale

Proponente : Settore _____

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. e) d. lgs. 267/2000 per la fornitura/prestazione

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del tuel non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente ma solo "per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e);
- l'art 194, comma 1, lett. e) del d. lgs 267/00 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del tuel, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del tuel, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio,

obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del tuel, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

Considerato, altresì, che:

- i due requisiti richiesti dall'art 194, comma 1, lett. e) - utilità e arricchimento - devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità, e deve esserne derivato all'ente un arricchimento;

- l'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali;

- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente mentre il pagamento della restante parte del debito (cd "utile di impresa") deve essere richiesto a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura;

Atteso che è pervenuta richiesta di pagamento da parte della ditta _____ per la, fornitura/prestazione _____ effettuata in data _____ su ordine effettuato da _____;

Tenuto conto che non si è proceduto ad impegnare nell'esercizio _____ le relative somme necessarie al pagamento di tali forniture in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del tuel per _____ (*indicare le ragioni se conosciute*);

Ritenuto che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo comma, lett. e) dell'art. 194 del d. lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione;

Dato atto che:

- l'acquisizione di beni / servizi di cui sopra è avvenuta nell'ambito delle necessità gestionali di erogazione dei seguenti servizi comunali: _____;

- i beni / servizi acquistati hanno effettivamente prodotto un'utilità nell'attività di erogazione dei vari servizi poiché in assenza degli stessi _____;

- relativamente all'arricchimento prodotto, dalle analisi di mercato effettuate, le cui risultanze sono riportate nella relazione istruttoria allegata al presente provvedimento, i prezzi di acquisto si sono rivelati congrui anche in rapporto ai tariffari di fornitori concorrenti (*oppure l'arricchimento può essere stimato in € _____*);
- la spesa in argomento non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria ed è parametrata alla sola "diminuzione patrimoniale" subita dalla ditta, senza tenere in alcuna considerazione il "guadagno sperato" e cioè il cd "utile di impresa";

Preso atto che per il suddetto provvedimento di riconoscimento possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

Vista la relazione istruttoria, allegata al presente atto sub lett. a), riportante le motivazioni in ordine alla "acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 e la dimostrazione che la spesa ha comportato un arricchimento nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n. 142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti.

Visto il parere del collegio dei revisori dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL;

P.Q.S.

PROPONE

1. Dare atto che è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € _____ derivante da obbligazione maturata in violazione della procedura di assunzione dell'impegno di spesa prescritta dall'art.191, commi 1-3, del D. lgs. 267/2000.

3. Di impegnare la somma di euro _____ in favore di _____ dando atto che la predetta somma trova copertura nell'"intervento _____ denominato " _____" del bilancio di previsione _____.

5. Di demandare al dirigente responsabile del settore _____ la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della corte dei conti per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della l. 289/2002.
7. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del d. lgs. 267/2000.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione riveniente dal già ritardato pagamento produttivo di danni.

Allegato "A"



Comune di Ribera

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Settore _____

Relazione istruttoria per riconoscimento debiti fuori bilancio per _____

Creditore: _____

Oggetto della spesa: _____

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (*n. e data fattura e altra documentazione probatoria*): _____

Epoca in cui è sorta l'obbligazione: _____

Importo lordo riconoscibile: _____ esclusi interessi per € _____
e altri oneri accessori _____ per € _____ e utile di impresa nella
misura del _____% non riconoscibili.

Causa, fine ed utilità pubblica conseguita: _____

Motivo per il quale non è stato adottato il provvedimento amministrativo di
impegno: _____

Il sottoscritto dipendente responsabile del servizio _____, per conoscenza diretta o sulla
base di documentazione acquisita agli atti :

Attesta

- che la prestazione è stata regolarmente eseguita;
- che il responsabile del debito fuori bilancio di cui alla presente proposta di deliberazione è
individuato nel sig. _____ il quale all'epoca dei fatti prestava servizio presso _____
(indicare ufficio) oppure ricopriva la presente carica _____:

oppure

che il responsabile del debito fuori bilancio di cui alla presente proposta di deliberazione non è
individuabile alcun soggetto responsabile per le motivazioni in appresso indicate:

Dichiara

1. che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
2. che l'opera/ fornitura / prestazione è stata acquisita al patrimonio dell'ente;
3. che sulla base di riscontri tecnico-contabili i prezzi sono da ritenersi congrui;
4. che il presente debito fuori bilanci non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato e regolarmente assunti ex art. 191 t.u.

Data _____

Il Responsabile del Servizio _____



Comune di Ribera

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione di Consiglio comunale

Proponente : Settore _____

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d. lgs. 267/2000 derivante da sentenza esecutiva del _____ .

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;
- l'art 194, comma 1, lett. a) del d. lgs 267/00 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Considerato, altresì, che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Atteso che (indicare gli elementi di fatto pertinenti e rilevanti per lo specifico atto amministrativo proposto);

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge

regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti.

Visto il parere del collegio dei revisori dei conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL;

P.Q.S.

PROPONE

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € derivante da sentenza _____.
2. Di impegnare la somma di euro _____ in favore di _____ dando atto che la predetta somma trova copertura nell'intervento _____ denominato " _____ " del bilancio di previsione _____.
3. Di demandare al dirigente responsabile del settore _____ la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della corte dei conti per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della l. 289/2002.
5. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del d. lgs. 267/2000.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione riveniente dal già ritardato pagamento produttivo di danni.



Comune di Ribera

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione di Consiglio comunale

Proponente : Settore _____

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del T.U.E.L. per maggiori spese relative alla prestazione professionale resa dall'Avv. _____ nella vertenze tra _____

Premesso che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d.lgs 18.08.2000 n. 267 (Tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del debito insorto a carico dell'ente ma solo "per la parte non riconoscibile" ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e);
- l'art 194, comma 1, lett. e) del D.lgs 267/00 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del Tuel, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con parere n. 11/06 del 07/11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del Tuel, è un

adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

Considerato, altresì, che:

- i due requisiti richiesti dall'art 194, comma 1, lett. e) - utilità e arricchimento - devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità e deve esserne derivato all'ente un arricchimento;

- l'arricchimento va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici, a ciò deputati, o dagli ordini professionali;

- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente mentre il pagamento della restante parte del debito (cd "utile di impresa") deve essere richiesto a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura;

Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____ venne conferito incarico all'Avv. _____ per rappresentare l'ente nel giudizio _____ impegnando a tal fine la somma di € _____ sull'intervento _____ del bilancio _____ (Impegno n. _____);

Dato atto che, a seguito di preavviso di parcella del _____ dello Studio Legale _____ con il quale veniva chiesto il pagamento, a titolo d'acconto, della somma di € _____ (comprensiva di onorari, spese generali, C.N.A., I.V.A. e ritenuta d'acconto), fu emesso ordine di pagamento n. _____ per l'importo indicato (*eventuale*);

Visto il preavviso di parcella dell'Avv. _____, trasmesso in data _____, relativo al saldo delle competenze, diritti ed onorari dovuti per la prestazione da esso svolta e conclusa in relazione alla vertenza tra _____ per la somma complessiva di € _____;

Considerato che essendosi esaurito il mandato dell'Avv. _____ non può essere disatteso l'orientamento prevalente della Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti secondo il quale nel caso in cui l'importo impegnato si discosta significativamente da quello impegnato non potendosi così valutare quale "fisiologico scarto", la differenza tra quanto impegnato e quanto richiesto dalla controparte contrattuale costituisce debito fuori bilancio e come tale deve essere riconosciuto dal Consiglio Comunale, ai sensi del comma, 1 lettera e), dell'art. 194 del T.U.E.L. essendosi verificato, con la prestazione resa dal professionista, un arricchimento e utilità per l'Ente;

Richiamati gli artt. 191 e 194 del D. Lgs 267/2000 in materia di legittimità di debiti fuori bilancio;

Verificata la necessità e l'urgenza di provvedere, stante il sollecito da parte del suindicato professionista Avv. _____, del _____ prot. n. _____ al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio, per la somma complessiva di € _____ dedotti gli acconti per € _____ già corrisposti a saldo per l'attività difensiva prestata nel vertenza _____;

Dato atto che la suddetta somma, trova copertura finanziaria sull'intervento _____ del bilancio di previsione _____;

Vista la relazione istruttoria, allegata al presente atto sub lett. a), riportante le motivazioni in ordine all'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 e la dichiarazione che si è accertato e dimostrato che la spesa ha comportato un arricchimento nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL;

P.Q.S.

PROPONE

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs. n°267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € _____ per le maggiori spese relative alle prestazioni professionali ormai concluse e rese dall'Avv. _____ nella vertenza tra _____.
2. Di impegnare la somma di Euro _____ in favore di _____ dando atto che la predetta somma trova copertura nell'"Intervento _____ denominato " _____ " del bilancio di previsione _____.
3. Di demandare al dirigente Responsabile del Settore _____ la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.
5. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione riveniente dal già ritardato pagamento produttivo di danni.

Allegato "A"



Comune di Ribera

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Settore _____

Relazione istruttoria per riconoscimento debiti fuori bilancio per _____

Creditore: _____

Oggetto della spesa: _____

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa (*n. e data fattura e altra documentazione probatoria*): _____

Epoca in cui è sorta l'obbligazione: _____

Importo lordo riconoscibile: _____ (motivazione se inferiore a parcella) esclusi interessi per € _____ e altri oneri accessori _____ per € _____ non riconoscibili.

Causa, fine ed utilità pubblica conseguita: _____

Motivo per il quale non è stato adottato il provvedimento amministrativo di impegno: _____

Il dipendente responsabile del servizio competente, per conoscenza diretta o sulla base di documentazione acquisita agli atti

Attesta

- che la prestazione è stata regolarmente eseguita;
- che il responsabile del debito fuori bilancio di cui alla presente proposta di deliberazione è individuato nei Sigg.ri. _____ il quale all'epoca dei fatti ricoprivano la carica di _____:

Dichiara

1. che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
2. che la prestazione è stata resa;
3. che sulla base di riscontri tecnico-contabili i prezzi sono da ritenersi congrui;
4. che il presente debito fuori bilanci non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato e regolarmente assunti ex art. 191 T.U.

Data _____

Il Responsabile del Servizio _____



Comune di Ribera

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione di Giunta comunale

Proponente : Settore _____

Approvazione schema di transazione tra il Comune di _____ **e** _____

Premesso che:

- con sentenza n. _____, emessa in data _____ dal Tribunale di _____, depositata in data _____, munita di formula esecutiva in data _____ dalla Cancelleria del Tribunale di _____, notificata all'Ente in data _____, il Comune di _____ è stato condannato a pagare, in favore del Sig. _____ a titolo risarcitorio, la somma di _____ oltre interessi al tasso legale, dalla pronuncia al soddisfo;
- con la stessa sentenza ha condannato il Comune di _____ alla rifusione, in favore di _____, delle spese di lite, liquidate in € _____ per esborsi ed € _____ per compensi professionali, oltre IVA e cassa come per legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ il Comune di _____ si costituiva in giudizio per l'appello della citata sentenza avanti alla Corte di Appello di _____, affidando l'incarico all'Avv.to _____, domiciliata presso lo Studio dell'Avv.to _____, alla via _____ in _____;
- con atto di precetto notificato in data _____, prot. _____, il Sig. _____, intimava e faceva precetto al Comune di _____, in persona del Sindaco pro-tempore, di pagare, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, la somma complessiva di € _____,

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1956 del codice Civile, le parti intendono dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi della Sentenza del Tribunale di _____ sopra citata;
- le parti intendono, attraverso uno specifico contratto di transazione, superare definitivamente la lite, determinando le modalità di esecuzione della sopra indicata pronuncia giudiziale;
- le parti intendono dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria ancora potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia;
- in particolare è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, al di fuori del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato, forme e modi di una reciproca soddisfazione degli interessi, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda derivante dalla suddetta pronuncia, con conseguente rinuncia definitiva – per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo – alla loro messa in esecuzione;
- le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda il Sig. _____, nella riduzione delle proprie pretese economiche, in cambio della certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;

- per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, a fronte della disponibilità ad una riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, viene espressa la volontà di addivenire al pagamento delle somme derivanti dal presente accordo in un termine più breve rispetto a quello eventualmente applicabile in forza dell'art. 194, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
- pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti hanno manifestato l'intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;
- a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati al fine di determinare il contenuto del presente accordo;

Dato atto che:

- la transazione prospettata, idonea a definire in via bonaria la controversia in atto tra le parti, comporta:
- per il Sig. _____: l'accettazione della somma di € _____ a tacitazione di ogni pretesa, la rinuncia al pagamento degli interessi di mora maturati dalla data sentenza ad oggi e alle azioni esecutive intraprese ed in corso;
- per il Comune: il pagamento della somma complessiva di € _____ suddivisa in tre tranches di pagamento da liquidarsi a scadenze concordate entro la data del _____ e rinuncia all'appello della sentenza, in itinere.

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro.

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto:

- elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente;
- la chiusura della controversia consente di evitare l'ulteriore addebito per interessi di mora e spese legali.

Appurato pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata – che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

Appurato, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 dell'11 maggio 2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, riportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dall' accordo stesso, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio;

Ritenuto, in dubbio, sottoporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della spesa ai fini della regolarizzazione contabile, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Dato atto che, come sottolineato dalla magistratura contabile (*ex multis* Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Campania, parere n. 15/2013 “ .. *il riconoscimento del debito fuori*

bilancio derivante da sentenza, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e), non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale all'organo consiliare. In altri termini, il Consiglio dell'Ente locale non deve e non può compiere alcuna valutazione, in quanto il pagamento del relativo debito è dovuto in base a un titolo esecutivo prodottosi in sede giurisdizionale. Diversamente nelle altre ipotesi l'organo assembleare gode della discrezionalità necessaria per valutare e riconoscere la legittimità del debito, al fine poi di procedere al relativo pagamento”.

Vista l'allegata proposta transattiva e ritenutala meritevole di approvazione.

Presi in debita considerazione i pareri richiesti ed espressi dal legale dell'Ente, Avv.

_____ (prot. _____ del _____) e dal Collegio dei Revisori dei Conti (prot. _____ del _____), dai quali sostanzialmente si evince la considerazione dei vantaggi per l'Ente della proposta transattiva;

Visti i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000;

P.Q.S.

PROPONE

1. Di autorizzare – per le ragioni meglio specificate in premessa – la proposta di transazione a definizione delle vertenze meglio specificata in premessa;
2. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di sottoporre al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito, al fine della regolarizzazione contabile della somma transatta nella prima seduta utile;
4. Di far fronte al pagamento della somma concordata, pari a € _____ nel modo seguente : _____.



Comune di Ribera

Libero Consorzio comunale di Agrigento

L'anno _____ (_____) il giorno _____ () del mese di _____, nell'ufficio di Segreteria del Comune di _____.

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

il Sig. _____ nato a _____ il _____ ed ivi residente in Via _____, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco pro- tempore e pertanto legale rappresentante del Comune di _____, con sede in _____, abilitato ai poteri di firma del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000;

e

Il Sig. _____, nato a _____ il _____ ed ivi residente in via _____, cod. fiscale _____,

Premesso che:

con sentenza n. _____, emessa in data _____ dal Tribunale di _____, depositata in data _____, munita di formula esecutiva in data _____, dalla Cancelleria del Tribunale di _____, notificata all'Ente in data _____, il Comune di _____ è stato condannato a pagare, in favore del Sig. _____ a titolo risarcitorio, la somma di € _____ oltre interessi al tasso legale, dalla pronuncia al soddisfo;

con la stessa sentenza ha condannato il Comune di _____ alla rifusione, in favore di _____, delle spese di lite, liquidate in € _____ per esborsi ed € _____ per compensi professionali, oltre IVA e cassa come per legge;

con deliberazione della giunta Comunale nr. _____ del _____ il Comune di _____ si costituiva in giudizio per l'appello della citata sentenza avanti alla Corte di Appello di _____, affidando l'incarico all'Avv.to _____, domiciliato presso lo studio dell'Avv.to _____;

con atto di precetto notificato in data _____, prot. _____, il Sig. _____, intimava e faceva precetto al Comune di _____, in persona del Sindaco pro-tempore, di pagare, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, la somma complessiva di € _____;

- che ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile, le parti intendono dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi della Sentenza del Tribunale di _____ sopra citata;

- che le parti intendono, attraverso uno specifico contratto di transazione, superare definitivamente la lite, determinando le modalità di esecuzione della sopra indicata pronuncia giudiziale;
- che le parti intendono dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria ancora potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia;
- che in particolare è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, al di fuori del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato, forme e modi per una reciproca soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica, maturata e maturanda derivante dalla suddetta pronuncia, con conseguente rinuncia definitiva - per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo – alla loro messa in esecuzione;
- che le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda il Sig. _____, nella riduzione delle proprie pretese economiche, in cambio della certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;
- che per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, a fronte della disponibilità ad una riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice viene espressa la volontà di addivenire al pagamento delle somme derivanti dal presente accordo in un termine più breve rispetto a quello eventualmente applicabile in forza dell'art. 194, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- che pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti manifestano l'intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;
- che a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati al fine di determinare il contenuto del presente accordo;
- che, peraltro, tutti gli effetti del presente accordo, compresi quelli della definitiva rinuncia alla messa in esecuzione della sentenza sopra indicata, sono espressamente subordinati all'integrale adempimento da parte del Comune delle obbligazioni da esso assunte entro i termini indicati nel presente atto;
- che in ogni caso il presente accordo non ha effetto novativo e dunque – in caso di inadempimento da parte del Comune - il Sig. _____ potrà richiedere la risoluzione per inadempimento del presente accordo e agire nei confronti del Comune (eventualmente anche in applicazione dell'art. 1976 c.c.) sulla base della sentenza sopra indicata;
- che la Giunta, con deliberazione n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del presente contratto di transazione autorizzando il sopra costituito Sindaco alla stipulazione del presente atto;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula

1. Le premesse sono parte essenziale del presente atto.
2. A titolo di transazione il Sig. _____ per sé, i propri eredi ed aventi causa, dichiara di

rinunciare, come con il presente atto espressamente rinunzia, a far valere i propri diritti economici vantati nei confronti del Comune di _____ per un importo di € _____.

3. Il Comune di _____, sempre a titolo transattivo, si obbliga a corrispondere al Sig. _____, la somma complessiva di € _____ che sarà versata come meglio precisato al successivo punto 5.

4. Le parti stabiliscono e riconoscono che il complessivo debito del Comune di _____ per _____ nei confronti dell'istante, è rideterminato in complessivi € _____ con un risparmio netto, sull'importo dedotto nella sentenza in premessa richiamata, per il Comune stesso, di circa € _____.

5. Il Comune di _____, a titolo di transazione, si obbliga a liquidare e pagare il predetto importo di € _____ in favore del Sig. _____ come segue:

- € _____ entro e non oltre il _____;
- € _____ entro e non oltre il _____;
- € _____ entro e non oltre il _____;

Il Comune di _____ si impegna ed obbliga sin d'ora a destinare a tal fine e garantire dunque il pagamento relativo in parte con _____. Si precisa che il presente accordo viene stipulato in conformità alle previsioni di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18/8/2000 n. 267).

6. Le parti convengono che il presente atto potrà essere rivisto, modificato e/o integrato in ogni momento nella forma e nel contenuto previo espresso consenso di tutti i costituiti.

7. Con il ricevimento delle suindicate somme a transazione e saldo il Sig. _____ dichiara di non aver null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei rapporti in premessa meglio descritti nei confronti del Comune di _____, e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa. Rinunciano conseguentemente, per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo, a mettere in esecuzione la sentenza del Tribunale di _____ meglio descritta nella premessa del presente atto.

8. Il Comune di _____ si impegna, a sua volta, ad abbandonare il giudizio instaurato avanti alla Corte di Appello di _____, ex art. 309 del c.p.c. con compensazione delle spese tra le parti.

9. Le parti espressamente rinunciano a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni subiti o subendi in relazione alle questioni oggetto del presente atto transattivo. In particolare si stabilisce che, a seguito del presente accordo, ognuna delle parti sottoscrivono la presente scrittura per rinuncia al beneficio della solidarietà previsto dalle norme vigenti in materia di professione legale.

10. Le spese del presente atto e quelle eventuali ad esso accessorie sono a carico del Comune di _____

Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori e procuratori delle parti avv. _____ e avv. _____, per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale.

_____ lì _____

Firme